

STATUTO

VILLA DEL SELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CONTURSI TERME SA LOCALITA'
TUFARO SNC

Numero REA: SA - 462054

Codice fiscale: 05635520652

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-10-2017 - Statuto completo	2
--	---



Notaio
Vincenzina Morrone

-----ALLEGATO "A" ALL'ATTO RACCOLTA N. 492-----

-----STATUTO SOCIALE-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

-----Art. 1 - Costituzione e denominazione-----

E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.ro 381,
una Società Cooperativa denominata "VILLA DEL SELE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE".-----

-----Art. 2 - Sede-----

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Contursi Terme
(SA) all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso
il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi
dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice
civile.-----

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento
della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta al-
l'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in
altri Comuni nonché l'istituzione o la soppressione di sedi
secondarie sia in Italia che all'Estero.-----

-----Art. 3 - Durata-----

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, ma
potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibe-
razione dell'assemblea dei soci-----

-----TITOLO II-----

---MODELLO SOCIETARIO - NORME APPLICABILI - SCOPO - OGGETTO---

-----Art. 4 - Modello societario-----

La cooperativa adotta il modello societario della società a
responsabilità limitata in quanto compatibile con la disci-
plina prevista dal codice vigente in materia di società coo-
perative.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con
il suo patrimonio.-----

-----Art. 5 - Norme applicabili-----

Alla presente cooperativa si applicano:-----

1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in
tema di cooperative sociali, nonché in quanto compatibili con
la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la
cooperativa stessa opera ed in particolare, le disposizioni
della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni,
relative alla posizione dei soci lavoratori;-----

2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa
sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità
sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del d.lgs 4 dicembre
1997 n. 460;-----

3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le
norme del codice civile relative alle società cooperative;---

4) - per quanto non previsto dagli art. 2511 e seguenti del
codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla
società a responsabilità limitata.-----

-----Art. 6 - Scopo mutualistico-----

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.-----

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.-----

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.-----

A tal fine la Cooperativa, in relazione alle esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. -----

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.-----

Ai sensi dell'art. 2521, comma 2, del Codice Civile la Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. -----

Ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile la cooperativa prevede: -----

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;-----

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992 n.ro 59. -----

La Cooperativa, per poter curare nel migliore modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale. -----

Su deliberazione dell'organo amministrativo potrà aderire ad uno o più organismi nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, nonché ai relativi organismi associativi, economici e sindacali, periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.-

-----**Art. 7 - Oggetto sociale**-----

La Cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:-----

- l'organizzazione e gestione di servizi socio-sanitari orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone svantaggiate, anziane, inferme, con ritardo di apprendimento o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà; --

- la gestione di attività e servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, altre strutture di accoglienza sia pubbliche che private, scuole e simili, nei confronti delle persone anziane, dei malati, dei portatori di handicap, degli emarginati e dei bambini;-----

- la gestione di strutture di accoglienza, di comunità alloggio e residenziale protette per persone anziane autosufficienti e non, portatori di handicap fisici e psichici, tossicodipendenti, ragazze madri, minori a rischio devianza e persone bisognose;-----

- la gestione di case di riposo, case famiglia, centri di ascolto, centri diurni e di altre strutture con carattere di animazione e finalizzate al miglioramento della qualità della vita;-----

- la gestione di strutture socio-sanitarie, di assistenza ed educazione, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;-----

- la gestione di centri di accoglienza per immigrati; centri di identificazione ed espulsione per immigrati; -----
- l'attività di servizio badanti (assunzione, sostituzione, formazione ed integrazione badanti ecc.);-----
- l'organizzazione e gestione, per conto di Enti pubblici e privati, di centri sociali, mense e centri di produzione e distribuzione di pasti, connessi alle attività di cui sopra;--
- l'organizzazione e gestione di musei e biblioteche, di centri ricreativi, culturali, turistici e sportivi, asili nido e scuole materne, centri di riposo per anziani, con la relativa organizzazione di servizi di pulizia, ristoro, di amministrazione e di contabilità; -----
- l'organizzazione di soggiorni termali e curativi in generale;-----
- l'organizzazione e la gestione di servizi informagiovani, servizi ambientali, centri di formazione di operatori ambientali, centri promotori di attività ambientali, centri di informazione e documentazione sull'handicap, sportelli informativi per gli immigrati, segretariato sociale, servizi di prevenzione alle tossicodipendenze, centri servizi per il volontariato e per il terzo settore ed in generale l'organizzazione e la gestione di tutti i servizi previsti nei piani di zona socio-sanitari ai sensi della legge 328 del 2000;-----
- il servizio di trasporto di disabili;-----
- l'attività di formazione professionale e consulenza nei settori di servizi sociali;-----
- la gestione ed attuazione di corsi di formazione professionale, corsi tecnici, laboratori e quanto altro utile e necessario per promuovere lo sviluppo fisico, morale e culturale dei partecipanti;-----
- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone svantaggiate, anziane, inferme o in stato di bisogno;-----
- la promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni, enti pubblici e privati a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati;-----
- lo svolgimento di ogni iniziativa utile per la promozione ed organizzazione di attività culturali e sociali e del tempo libero.-----
La Cooperativa potrà inoltre-----
- promuovere e stabilire convenzioni ed accordi vari con Enti ed Istituzioni pubbliche, private ed ecclesiali, nazionali ed esteri, che abbiano identiche finalità e che comunque svolgano attività di interessi comune; -----

- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle indicate e promuovere tutte quelle iniziative che possono contribuire al raggiungimento degli scopi prefissati; -----

- dare adesioni ed assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative e comunque utili al raggiungimento degli scopi sociali; -----

- dare adesione ed assumere partecipazione ad enti ed organismi cooperativi di grado superiore tendenti a realizzare l'integrazione verticale, comunque costituiti, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare l'interscambio, gli approvvigionamenti ed il credito fra tutti gli associati;-----

- partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da enti ed Organismi pubblici e privati che riguardano gli scopi della Cooperativa e della cooperazione in generale; -----

- reperire i fondi necessari per il conseguimento delle suddette finalità, per il raggiungimento delle quali potrà compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione nessuno escluso, ed in particolare acquistare, permutare, trasferire, ricevere in donazione, in eredità o legato, ed affittare beni mobili, immobili ed oggetti di arredamento; nonché richiedere denaro o sovvenzioni di qualsiasi genere, contrarre mutui ipotecari attivi e passivi; amministrare ed utilizzare i beni di sua proprietà, scegliendo il personale per la direzione, amministrazione e gestione delle cose, comunità, residenze, mense, centri e tutto quanto previsto dall'oggetto sociale;-----

- promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.-----

In ogni caso, le attività sopra indicate saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.-----

La Cooperativa, infine, potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:-----

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;-----

- assumere interessenze e partecipazioni, sempre in via non

prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;-----

- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi;-----

- contrarre mutui presso casse di deposito e prestiti, presso Banche o altri Istituti finanziari.-----

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

-----Art. 8 - Soci Ordinari-----

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge. -----

Possono essere soci operatori le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare al raggiungimento dei fini sociali; precisato che - ai sensi dell'art 10 della legge n. 381/1991 - alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1929 n. 1815.-----

Possono essere ammessi come soci operatori, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa e comunque nei limiti stabiliti dalla legge, le persone fisiche che svolgano, all'interno della stessa, attività tecnica o amministrativa, strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico, e siano quindi dotate delle relative competenze.-----

Non possono in ogni caso divenire soci operatori coloro che esercitano in proprio, o che comunque amministrano imprese in concorrenza con quella della cooperativa. La valutazione circa l'effettiva concorrenza è rimessa all'organo amministrativo, in sede di decisione sull'istanza di ammissione degli aspiranti soci operatori; esso terrà conto, ai fini di tale situazione concorrenziale, della situazione di mercato in cui opera la cooperativa, delle dimensioni imprenditoriali degli aspiranti soci, e di ogni altra opportuna circostanza.-----

E', inoltre, fatto divieto ai soci operatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese

concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.-----

-----**Art. 9 - Procedura di ammissione**-----

Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare all'Organo amministrativo della Cooperativa domanda scritta, nella quale dovranno essere indicati i seguenti elementi: ----

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, cittadinanza, codice fiscale;-----

b) l'effettiva attività svolta, la condizione professionale, l'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, le specifiche competenze possedute;-----

c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalle vigenti leggi;-----

d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 c.c., di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita annualmente dall'assemblea;-----

e) la tipologia di socio a cui si richiede di essere iscritto;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'atto costitutivo, il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni già legalmente adottate dagli organi sociali; -----

g) ogni altra notizia utile richiesta dall'Organo amministrativo.-----

Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo amministrativo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.-----

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.-----

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla per lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. In tal caso, qualora l'assemblea accolga la domanda di ammissione dell'aspirante socio non ammesso dall'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da

assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa. -----

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

-----**Art. 10 - Conferimenti e quote dei soci**-----

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative del valore di euro 100,00 (cento virgola zero). Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge. -----

-----**Art. 11 - Diritti dei soci**-----

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.-----

In particolare, spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili ed ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività dell'organo amministrativo in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

-----**Art. 12 - Vincoli sulle quote e loro alienazione**-----

Le quote sono sempre nominative.-----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari di qualsiasi natura, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.-----

Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 9. -----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.-----

In alternativa all'autorizzazione, l'organo amministrativo può comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.-----

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare le quote

della cooperativa purché sussistano le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 2545-quinquies del codice civile e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. -----

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.-----

-----**Art. 13 - Obblighi dei soci**-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci cooperatori sono obbligati:-----

a) al versamento, del capitale sottoscritto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione, nonché alle eventuali successive richieste entro i termini stabiliti dall'Organo Amministrativo. Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art. 2533 c.c.; -----

b) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato annualmente dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;-----

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;-----

d) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.-----

-----**Art. 14 - Domicilio dei soci**-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

-----**Art. 15 - Perdita della qualità di socio**-----

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se gli eredi o i legatari del socio defunto non hanno i requisiti.-----

-----**Art. 16 - Recesso del socio**-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine personale o familiare, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----

c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia stato momentaneamente sospeso per cause

attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa o sia cessato per qualsiasi motivo -----
Il recesso non può essere parziale.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della cooperativa.-----

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.-----

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 c.c., ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la cessazione immediata anche dei rapporti mutualistici instaurati dal socio con la cooperativa.-----

-----**Art. 17 - Esclusione del socio**-----

L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo, oltre nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore che:-----

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;-----

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----

c) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;-----

d) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;-----

e) svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;-----

f) venga condannato per reati con sentenza passata in giudicato-----

Nel caso indicato dalla lettera b) il socio inadempiente deve

essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.-----

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.-----

Il provvedimento di esclusione ha effetti immediati sia per lo scioglimento del rapporto sociale sia per la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

-----**Art. 18 - Delibere di recesso ed esclusione**-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.-----

-----**Art. 19 - Liquidazione della partecipazione**-----

I soci cooperatori receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24 lettera c).-----

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art. 2535 c.c., sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma.-----

Il pagamento sarà effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile-----

-----**Art. 20 - Morte del socio**-----

In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota interamente liberata ed eventualmente rivalutata, secondo le disposizioni dell'articolo precedente. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dal quale risultino gli aventi diritto. -----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.--
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi

2 e 3, del codice civile. -----
Gli eredi o legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società e a condizione che l'organo amministrativo ne accolga la domanda, possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi entro 3 (tre) mesi dalla data di decesso dovranno nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.-----

**--Art. 21 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, ---
-----responsabilità dei soci uscenti e dei suoi eredi-----**

I soci receduti o esclusi o gli eredi o legatari del socio deceduto devono inoltrare alla cooperativa richiesta di liquidazione della quota entro cinque anni, a pena di decadenza, dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto è divenuto operativo. ----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'Organo amministrativo a riserva straordinaria.-----

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica con il credito derivante da penali applicate, ove previste da apposito regolamento interno.-----

Il socio che cessa di far parte della cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'art. 2536 c.c.-----

-----Art. 22 - Soci volontari-----

Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società.--

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci.-----

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società. -----

I soci volontari partecipano alla distribuzione degli utili della cooperativa; è invece esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari.-----

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci lavoratori. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro

subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. -----

Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni:-----

1) - i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari ed il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-quinquies c.c.) sono applicabili anche ai soci volontari;-----

2) - le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si applicano anche ai soci volontari;-----

3) - ai fini del numero dei soci, richiesto dall'art. 2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;-----

4) - non si applicano ai soci volontari le norme sui "soci in prova" (art. 2527, comma 3, c.c.);-----

5) - per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art. 2530, comma 1, c.c.);-----

6) - si applica ai soci volontari la regola del voto capitolario (art. 2538 c.c.);-----

7) - della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, non possono far parte i soci volontari.-----

-----TITOLO IV-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

-----Art. 23 - Elementi costitutivi-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile;-----

b) dalla riserva legale;-----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote,-----

d) dalla riserva straordinaria;-----

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.-----

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.--

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.-----

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.----

-----Art. 24 - Bilancio di esercizio-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio ed alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente ed alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.-----

La relazione dell'Organo amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali.- Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tal caso gli amministratori devono segnalare le ragioni della dilazione nella relazione di accompagnamento al bilancio.-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali;-----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;-----

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;-----

d) ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in ogni caso il limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente (l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato); -----

e) a riserva straordinaria;-----

f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;-----

g) ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.-----

-----Art. 25 - Ristorni-----

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, può deliberare - su proposta dell'organo amministrativo - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile.-----

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Rego-

lamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione, i quali, in via generale, devono considerare le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza lavorativa.-----

In nessun caso l'ammontare del ristorno potrà essere superiore al valore della prestazione mutualistica usufruita dal socio cooperatore; in generale, l'ammontare complessivo dei ristorni non può eccedere il valore dell'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'esercizio dall'attività svolta con i soci cooperatori. A tal fine, gli amministratori devono riportare separatamente nel bilancio di esercizio i dati relativi all'attività svolta con i soci cooperatori, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.-----
Non possono essere distribuite a titolo di ristorno le riserve accantonate negli esercizi precedenti.-----

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio cooperatore con le seguenti modalità alternative:-----

- mediante attribuzione di una somma di denaro;-----
- mediante aumento proporzionale delle quote detenute da ciascun socio, e conseguente aumento gratuito del capitale sociale.-----

-----Art. 26 - L'autofinanziamento della cooperativa -----

L'autofinanziamento della cooperativa può avvenire in due modi: -----

- a) con trattenuta di una percentuale, stabilita di anno in anno dall'organo amministrativo, sul valore dei compensi corrisposti, effettuata anno per anno, ad ogni socio ed accreditata in apposito fondo indisponibile, socio per socio. La restituzione di tali somme può avvenire all'atto dello scioglimento della Cooperativa, all'atto del recesso del socio o quando l'organo amministrativo ne deliberi la restituzione parziale o totale, vista la situazione finanziaria della cooperativa. L'organo amministrativo può esentare da tale finanziamento gli Enti e le persone giuridiche socie;-----
- b) con prestiti volontari da parte dei soci, retti da apposito regolamento nell'ambito dell'art. 12 della legge 17 febbraio 1971 n. 127.-----

-----TITOLO V - ORGANI SOCIALI-----

-----Art. 27 - Organi-----

Il sistema di amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:-----

- a) l'Assemblea dei soci;-----
- b) l'Organo amministrativo-----
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.-----

-----Capo I - Assemblea-----

-----Art. 28 - Modalità di convocazione-----

Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare.-----

L'assemblea è costituita da tutti i soci.-----

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.-----

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o centoottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c., e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.-----

L'assemblea viene convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore con avviso scritto da affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi (con lettera raccomandata con avviso di ricevimento) o consegnarsi a mano, o con telegramma, ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Entro lo stesso termine, la convocazione può essere altresì fatta a mezzo fax o posta elettronica, ai soci che abbiano comunicato i relativi recapiti fax e/o posta elettronica ed autorizzato la società a farlo. L'autorizzazione varrà per tutte le assemblee successive al suo rilascio, fino a revoca.-----

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano, in proprio o per delega, tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori, i sindaci ed il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.-----

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.-----

L'assemblea, infine, deve essere convocata quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.-----

In quest'ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. -----

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.-----

-----**Art. 29 - Competenze dell'assemblea**-----

Spetta all'assemblea:-----

- 1) approvare il bilancio e destinare gli eventuali utili;-----
- 2) nominare e revocare gli amministratori;-----
- 3) procedere all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo e stabilire la retribuzione annuale per l'intero periodo di durata del loro ufficio; -----
- 4) determinare la misura del compenso e del trattamento di fine mandato da corrispondersi agli amministratori; l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;-----
- 5) deliberare sulle responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;-----
- 6) determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;-----
- 7) deliberare su eventuali domande di riesame della ammissione proposta dagli aspiranti soci non ammessi dall'organo amministrativo;-----
- 8) approvare i regolamenti interni;-----
- 9) deliberare sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;-----
- 10) deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
- 11) deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.-----

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. -----

-----**Art. 30 - Costituzione e "quorum" deliberativi**-----

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.-----

In seconda convocazione, qualora prevista nell'avviso di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto ed anch'essa delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.-----

Nei casi in cui l'assemblea deliberi sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:-----

l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. ----

Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge o dal presente statuto.-----

Le assemblee possono riunirsi mediante videoconferenza tra la sede e le varie filiali operative, ove precisato nell'avviso di convocazione. La condizione essenziale per la validità dell'assemblea in videoconferenza tra la sede e le filiali è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----

-----**Art. 31 - Diritto di voto**-----

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.-----

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 (te) soci.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.-----

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.-----

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.-----

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi altra forma legittima di votazione.-----

-----**Art. 32 - Modalità di funzionamento dell'assemblea**-----

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti o da un Amministratore; in mancanza, l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza dei presenti.-----

Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio per la redazione del verbale e, se de

caso, due scrutatori.-----
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.-----
Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.-----
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea o dal notaio.-----
Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.-----
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -----
-----**Capo II - AMMINISTRAZIONE**-----
-----**Art. 33 - Organo Amministrativo**-----
La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un numero di amministratori da tre a cinque, eletti ed individuati nel numero dai soci per il periodo determinato dagli stessi al momento della nomina o anche a tempo indeterminato.-
In caso di pluralità di amministratori essi agiranno sotto forma di Consiglio di Amministrazione oppure, a scelta dei soci all'atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 c.c.-----
L'Amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.-----
In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono essere scelti anche tra i non soci, ma la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori.-----
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.-----
Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in ogni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa.-----
---**Art. 34 - Competenze e poteri dell'Organo amministrativo**---
L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti al-

l'esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.-----
In particolare, spetta tra l'altro all'organo amministrativo
di:-----

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;----
- b) redigere i bilanci, le relazioni annuali e le proposte di
riparto degli eventuali avanzi di gestione;-----
- c) predisporre controlli sistematici di gestione sulla base di
accurati requisiti da aggiornare e verificare in continuità;--
- d) decidere circa il programma di lavoro e la conseguente
occupazione dei soci;-----
- e) compilare i Regolamenti previsti dal presente statuto, come
pure tutti gli altri che si renderanno opportuni, da sotto-
porre all'approvazione dell'assemblea;-----
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni di finanziamento
presso enti, banche e privati, che si rendessero necessari per
il raggiungimento degli scopi sociali e stipulare tutti gli
atti e contratti di ogni genere, inerenti all'attività so-
ciale;-----
- g) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere ed
assumere tutte le obbligazioni inerenti alle attività e ge-
stioni sociali, delegando di volta in volta il Presidente od
altro dei propri membri;-----
- h) dare l'adesione della cooperativa ad organi comunali,
provinciali, regionali, nazionali ed ecclesiali e ad organismi
consortili o ad altre Cooperative o consorzi;-----
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione
dei soci;-----
- j) deliberare sull'istituzione di nuovi servizi sociali e
relative gestioni;-----
- k) stipulare convenzioni con Enti, Istituti pubblici e pri-
vati;-----
- l) proporre all'assemblea dei soci eventuali modifiche al
presente statuto;-----
- m) deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito
dello stesso comune.-----

-----**Art. 35 - Consiglio di Amministrazione**-----

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il
Presidente, quanto a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre
nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in
via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
ogniquale volta egli lo ritenga opportuno ed utile e quando ne
fosse fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri o dai
sindaci effettivi o dal revisore, se nominati. -----

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera da
spedirsi, o consegnare a mano, o mediante l'invio di tele-
gramma, fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima
dell'adunanza e, nei casi urgenti, in qualunque modo e con
qualunque mezzo in modo che i consiglieri e i sindaci effe-
ttivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima

della riunione. -----

La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.-----

Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.----

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esiste, dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.-----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio: a parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, invece nelle votazioni segrete la parità comporta la reiezione della proposta.-----

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.-----

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto computabili.-----

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché-----

1) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;-----

2) sia effettivamente possibile al presidente della riunione accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

3) sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

4) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.-----

-----**Art. 36 - Deleghe del Consiglio**-----

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, può delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, oppure ad un comitato esecutivo com-

posto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.-----

Ai sensi dell'art. 2544, primo comma, del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475, comma quinto, del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. -----

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.-----

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.-----

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.-----

Il Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.-----

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei componenti del comitato.-----

-----Art. 37 - Mancanza sopravvenuta degli amministratori-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.-----

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione. -----

-----Art. 38 - Rappresentanza-----

All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente oppure, in caso di amministrazione plurima disgiuntiva o congiuntiva, ai singoli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, è attribuita la rappresentanza legale della società con firma libera.-----

Essi, perciò, sono autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Essi hanno anche le facoltà di:-----

- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione;-----

- assumere e licenziare il personale della cooperativa, fissandone le retribuzioni e le mansioni.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.-----

Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.-----

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, istitori e procuratori speciali.-----

L'amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. -----

-----Art. 39 - Compensi e rimborsi-----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.-----

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.-----

Quando l'assemblea non abbia determinato un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche, intendendosi per tali: il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e/o gli amministratori Delegati, nonché l'amministratore nominato Direttore della Cooperativa.-----

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.-----

-----Capo III - Organo di controllo-----

-----Art. 40 - Collegio Sindacale e Revisore-----

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, i soci nominano un Organo di controllo ovvero un Revisore esterno, ai sensi dell'art. 2477 c.c.-----

L'Organo di controllo obbligatorio può essere monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale). Il componente o i componenti dell'Organo di controllo possono essere anche società, purché iscritte nel registro dei revisori legali dei conti.-----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I soci possono affidare all'Organo di controllo anche la funzione di revisione legale dei conti.-----

Contestualmente o in alternativa alla nomina dell'Organo di controllo, i soci possono affidare la funzione di revisione legale dei conti a un Revisore esterno.-----

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.-----

Nel caso di nomina di un Revisore esterno, si applicano le vigenti disposizioni di legge in tema di revisione legale dei conti. Tali disposizioni trovano altresì applicazione nei confronti dell'Organo di controllo in relazione alla funzione di revisione legale ad esso eventualmente affidata.-----

Anche in assenza di un obbligo di legge, i soci possono nominare un Organo di controllo, monocratico o collegiale, con i poteri di cui al precedente comma 3. All'Organo di controllo nominato ai sensi del presente comma trova applicazione la disciplina dettata per il collegio sindacale della società per azioni.-----

-----**Art. 41 - Controllo dei soci**-----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.-----

-----**TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**-----

-----**Art. 42 - Liquidatori**-----

La cooperativa si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla legge.-----

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.-----

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.-----

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eventuale eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.-----

-----**Art. 43 - Liquidazione del patrimonio**-----

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;-----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.-----

-----**TITOLO VII - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO**-----

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.-----

-----**TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**-----

-----**Art. 44 - Regolamento interno**-----

Il funzionamento della Cooperativa è disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.-----

Art. 45 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve

-----**e devoluzione**-----

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.-----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----

-----**Art. 46 - Rinvio**-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle della legge 381/1991 e quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.-----

Firmato:

VALITUTTO Francesco

VALITUTTO Nicolina

Salvatore Graziano FORLENZA

Giuseppe FORLENZA.

Vincenzina MORRONE Notaio Sigillo